



Cenni giuridici e assicurativi sulle responsabilità

CORSO SULLA
EMPLOYABILITY: COME ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

Alessandro Golova Nevsky, 11 maggio 2017



Dott. Alessandro Golova Nevsky

- Presidente di Assintel, società di brokeraggio indipendente. Collabora con tutte le principali compagnie italiane e anglosassoni. Particolare esperienza nei rischi professionali, industriali e sanitari.
- Agente di assicurazioni fino al 1998; fino al 1997 presidente dell'associazione di categoria.
- Sino al 1982 addetto all'ufficio sindacale dell'Associazione Industriali di Modena
- Laurea con lode in giurisprudenza, procuratore legale.



Le responsabilità

PENALE: deriva comportamenti che il legislatore considera pericolosi/allarmanti per la collettività, definiti **espressamente** come reati (delitti o contravvenzioni).

Il delitto è **doloso** quando il reo prevede l'evento punibile e vuole che esso si produca ; è **colposo** («contro l'intenzione») quando l'evento deriva da imprudenza, negligenza, imperizia o violazioni di norme.

I delitti sono sempre dolosi, salvo che non sia previsto espressamente anche il caso di punibilità della colpa o della preterintenzione (es. omicidio, lesioni personali).

Nelle contravvenzioni il dolo e la colpa sono irrilevanti, basta la violazione della legge.

La Costituzione fissa il principio della **personalità della responsabilità penale**.

I reati sono **sanzionati** con la reclusione o la multa (delitti), oppure con l'arresto o l'ammenda (contravvenzioni).

CIVILE: deriva dall'**inadempimento di un'obbligazione** o dall'aver **procurato un danno a terzi con dolo o colpa**.

Ne discende l'obbligo di **risarcire il danno**.

AMMINISTRATIVA: è tipica del dipendente/funziionario pubblico, quando il suo comportamento doloso o gravemente colposo arreca un danno all'erario.

Ne discende l'obbligo di **risarcire il danno**, oltre alla pena prevista quando il fatto costituisce reato.



La responsabilità penale dell'ingegnere



Ci limitiamo a proporre qualche spunto di riflessione e al reato colposo, ossia involontario, dovuto a errore professionale.

DELITTI CONTRO LA PERSONA come responsabile diretto (progettista, coordinatore sicurezza) o titolare di posizione di garanzia (direttore dei lavori, collaudatore, certificatore, asseveratore, consulente tecnico d'ufficio).

RESPONSABILITÀ «OGGETTIVA» (in tensione con la previsione costituzionale) per fatti commessi nell'interesse della società/ente da persona soggetta ad altrui direzione/controllo (D.Lgs 231/2001).

REATI DI PERICOLO, come la rovina di edificio se ne è derivato pericolo per le persone.

«EDIFICIO»: il termine comprende *tutte le opere elevate dal suolo per mano dell'uomo*, mediante l'aggregazione di materiali diversi.

CYBER CRIME: una nuova frontiera che coinvolge la maggior parte delle persone coinvolte nella filiera informatica, quando le misure di sicurezza si rivelano insufficienti e vengono lesi interessi penalmente tutelati.

ASSICURABILITÀ: **le sanzioni non sono assicurabili**, mentre possono esserlo le spese legali e i risarcimenti dovuti alle parti lese.



La responsabilità civile dell'ingegnere - I



RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Nasce dall'**inadempimento** (cui viene assimilato l'adempimento inesatto cioè non conforme a quanto stabilito dai contraenti, e quello intempestivo cioè avvenuto in ritardo rispetto al termine stabilito per eseguire la prestazione) **di un contratto**, definito dalla legge (art. 1321 c.c.) come *"l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale"*.

RESPONSABILITÀ

EXTRACONTRATTUALE

Nasce da fatto illecito, secondo la previsione dell'art. 2043 c.c.:
"Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Può quindi derivare anche da reato e travalica il rapporto col committente.



La responsabilità civile dell'ingegnere - II



Ci limitiamo a qualche punto di riflessione.

VASTITÀ: l'ambito della responsabilità civile è molto più ampio di quello penale. Le commesse ingegneristiche spesso integrano più contratti o danno luogo a contratti atipici (non specificamente disciplinati dal Codice), mentre il settore della responsabilità extracontrattuale è caratterizzato dall'atipicità («*neminem laedere*»).

DURATA: anche l'orizzonte temporale è dilatato, perché l'errore professionale si manifesta spesso molto tempo dopo essere stato commesso e per tutte le opere destinate a lunga durata vi è «garanzia» decennale di legge.

SOLIDARIETÀ: è un istituto volto a rafforzare la tutela patrimoniale del creditore. Un progetto o un intervento che abbia coinvolto più soggetti ritenuti responsabili del danno li vede tutti, individualmente, aggredibili per l'intero valore del danno.

ASSENZA DI LIMITI: non vi sono limiti alla quantificazione del danno, di cui il responsabile risponderà con tutto il suo patrimonio presente e futuro.

ASSICURABILITÀ: tutto ciò che rientra nel danno risarcibile è normalmente assicurabile. La maggior parte dei rischi esclusi è compatibile col sereno svolgimento della professione o è derogabile pagando un premio più alto.



Un esempio: la sicurezza nei cantieri e stabilimenti



Il professionista laureato in ingegneria può ricoprire ruoli diversi.

DATORE DI LAVORO: pensiamo anche a una semplice start-up.

DIRETTORE DEI LAVORI O DIRIGENTE: a fronte di una precisa e solida delega di funzioni* del committente o datore di lavoro, le responsabilità sono molto vaste.

PROGETTISTA: che si tratti di «edifici», impianti o macchinari, sono coinvolte anche responsabilità «astratte» (mancanze rilevate in sede d'ispezione, senza che ne sia derivato danno alle persone) che possono recar danno al committente.

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: non vi sono limiti alla quantificazione del danno, di cui il responsabile risponderà con tutto il suo patrimonio presente e futuro.

COORDINATORI DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: figure aggiuntive previste per i cantieri, riassumono in sé tutte le responsabilità in capo ai singoli professionisti.

**una delega valida deve avere forma scritta, data certa, rientrare in un modello organizzativo di maggior tutela, essere rivolta a persona tecnicamente capace e dotata di autonomia decisionale e di spesa nella materia delegata.*



L'assicurazione: necessaria prima che obbligatoria



Il DPR 137/2012 ha istituito l'obbligo di assicurazione per la responsabilità professionale per *chi esercita in modo effettivo e in forma autonoma* (vale a dire *in proprio*) *la professione di ingegnere*.


Nessun obbligo, al contrario, (a) per gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione **in esclusiva** per il proprio ente e (b) per quei dipendenti delle aziende private che **non firmano i progetti**. I primi sono garantiti dallo Stato (art. 28 Cost.), ma non per dolo o colpa grave. Il dolo è inassicurabile, mentre esiste una polizza per la rivalsa che l'Ente attiverrebbe dopo la condanna della Corte dei Conti per danno causato con colpa. I dipendenti privati sono coperti per la loro possibile RC personale da una buona assicurazione dell'azienda.

C'ERA BISOGNO DI UNA LEGGE?

La risposta è negativa, se consideriamo che da molti anni, spontaneamente e grazie all'attiva sensibilizzazione dell'Ordine e delle Associazioni di categoria, molti liberi professionisti s'erano spontaneamente assicurati.

Diviene positiva, invece, pensando alle difficoltà incontrate dai clienti d'ingegneri non assicurati nell'ottenere ristoro del danno subito.

OGGI È IMPENSABILE SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ IN ASSENZA DI UNA BUONA ASSICURAZIONE PER LA R.C.



L'impostazione della polizza per la R.C. professionale



- **Descrizione dell'attività:** deve comprendere quel che si fa *effettivamente* ed essere *aggiornata* nel tempo.
- **Massimale:** è la massima esposizione della compagnia in caso di sinistro. Alcuni rischi o conseguenze dell'errore possono essere sottolimitate, ossia garantite con sub-massimali.
- **Sinistro:** consiste nella *contestazione dell'errore* che ha causato il danno. Va subito notificato alla compagnia.
- **Efficacia nel tempo:** oggi prevale la formula *claims made*, che copre i danni contestati per la prima volta in vigenza di polizza



o successivamente per errori commessi in vigenza di polizza (in caso di morte o cessazione dell'attività).

- **Efficacia territoriale:** normalmente UE, ma per le richieste di risarcimento avanzate davanti ai giudici italiani.
- **Validità:** qualsiasi errore professionale pertinente all'attività descritta, tranne quanto *espressamente* escluso.
- **Deducibili:** restano a carico dell'assicurato e sono espressi in *cifra fissa* (franchigia) o *% sul danno* (scoperto).
- **Premio:** può essere a forfait o risultare dall'applicazione di un tasso promille al fatturato preventivo, con conguaglio annuale sul consuntivo. Varia in base ai parametri di rischio (attività, fatturato, sinistri precedenti...).



I punti qualificanti

Oggi le polizze più ampie e chiare sono offerte da alcune **compagnie anglosassoni** (UK, USA, AUS).

Ad esempio:

- ✓ valgono anche per attività minori (mediazione, amministrazione di stabili, certificazioni energetiche, consulenze ambientali, pratiche amministrative), o svolte per società professionali
- ✓ le esclusioni sono poche, chiaramente esposte e normalmente accettabili
- ✓ evitano l'intricata e penalizzante disciplina dei casi apparentemente di confine (richieste di danno per varianti in corso d'opera, mancata rispondenza dell'opera, danni indiretti per blocco/mancato/ritardato avvio dell'attività)
- ✓ non prevedono sottolimiti significativi
- ✓ si accollano il rischio della RC solidale, rivalendosi sui corresponsabili al posto dell'assicurato
- ✓ i termini di denuncia del sinistro sono molto più distesi e consentono d'inquadrare meglio l'evento
- ✓ la denuncia cautelativa di potenziali sinistri impegnerà la compagnia anche dopo la cessazione della polizza

NB: la richiesta di un questionario-proposta (da compilare con la massima attenzione), iniziale e a ogni rinnovo annuale, fa parte della prassi anglosassone.



La tutela legale

Il nostro Codice Civile (art. 1917²) prevede che *«le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata»*.

Ciò vale fino a quando l'interesse della compagnia coincide con quello dell'assicurato.

In alcuni casi non è così. Ad esempio:

- ❖ asserita commissione di reato doloso
- ❖ transazione o sentenza di merito non accettabile per l'assicurato
- ❖ mancata costituzione in giudizio dell'assicuratore
- ❖ controversia sull'operatività della polizza

Va dunque considerata l'opportunità d'integrare la copertura per la RC con una polizza di Tutela Legale, da affidare a compagnia diversa e specializzata. Nei limiti del massimale l'assicuratore sosterrà il costo del legale scelto dal professionista e le spese di giustizia.



Indicazioni pratiche

- Affidarsi a una **consulenza professionale**:
 - agenti di assicurazione (rappresentano una o più compagnie) specializzati sulla R.C. professionale
 - broker di assicurazione (rappresentano il cliente e collaborano con molte compagnie) specializzati
 - Ordine o associazioni di categoria che hanno sottoscritto convenzioni assicurative aperte agli iscritti
- Sottoscrivere un **massimale elevato**: il premio non cresce linearmente!
- Compilare sempre con attenzione i **questionari** sulla cui base la compagnia quoterà il rischio. Un errore può compromettere l'efficacia della copertura.
- Le **condizioni della polizza** vanno lette e comprese senza troppe difficoltà. Porre particolare attenzione sulla formulazione dell'«oggetto della garanzia/cosa copriamo», sulle esclusioni/limitazioni e sulle possibili estensioni.
- La **franchigia** dev'essere economicamente tollerabile; lo **scoperto** prevedere un massimo sopportabile.
- Il **premio** di una prima polizza coincide spesso con quello minimo fissato dalla compagnia. Per una copertura di qualità, capace di assecondare la crescita professionale, il costo oscilla oggi fra i 250 e i 500 Euro. Poiché per altre professioni i premi sono ben maggiori, significa che gli assicuratori hanno fiducia nella bravura degli ingegneri!